

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) l'11 luglio 2011 — Procedimento penale a carico di Raffaele Arrichiello

(Causa C-368/11)

(2011/C 282/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parti nella causa principale

Raffaele Arrichiello

Questione pregiudiziale

Quale sia l'interpretazione degli artt. 43e 49 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano, o meno, una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all'interno di un numero determinato di concessioni, preveda: a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite al termine di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione.

Ricorso presentato il 12 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-369/11)

(2011/C 282/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

— Constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 3 e all'allegato II della direttiva 91/440/CEE⁽¹⁾, quale modificata, ed agli articoli 4, paragrafo 2 e 14, paragrafo 2 della direttiva 2001/14/CE⁽²⁾; agli articoli 4, paragrafo 1 e 30, paragrafo

3 della direttiva 2001/14/CE; e all'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2001/14/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni.

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Gli addebiti formulati dalla Commissione alla Repubblica italiana riguardano l'indipendenza dell'organismo esercente le funzioni essenziali in materia di accesso all'infrastruttura, l'imposizione di diritti (canone) per l'accesso ferroviario nonché i poteri e l'autonomia dell'organismo di regolamentazione del settore ferroviario.

Anzitutto, il regime che regola l'esercizio da parte del gestore dell'infrastruttura delle funzioni essenziali in materia di accesso all'infrastruttura non fornirebbe garanzie sufficienti che detto gestore operi in modo indipendente dalla holding del gruppo di cui fa parte, il quale comprende anche la principale impresa ferroviaria sul mercato.

Inoltre, dato che è il Ministero dei trasporti a determinare i diritti di accesso alla rete, mentre il gestore dell'infrastruttura può solo formulare una proposta in materia ed ha unicamente il compito operativo di calcolare i diritti effettivamente dovuti da una singola impresa ferroviaria, quest'ultimo verrebbe privato di uno strumento essenziale di gestione, in contrasto con il requisito dell'indipendenza di gestione.

Infine, non sarebbe ancora assicurata la necessaria, piena indipendenza dell'organismo di regolamentazione da tutte le imprese ferroviarie in quanto il personale dell'organismo di regolamentazione è costituito da funzionari del Ministero dei trasporti e quest'ultimo continuerebbe ad esercitare un'influenza decisiva sulla holding del gruppo che comprende la principale impresa ferroviaria italiana, e quindi anche su quest'ultima.

⁽¹⁾ GU L 237, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 75, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof va beroep te Gent (Belgio) il 13 luglio 2011 — Punch Graphix Prepress Belgium NV/Belgische Staat

(Causa C-371/11)

(2011/C 282/22)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof va beroep te Gent

Parti

Ricorrente: Punch Graphix Prepress Belgium NV

Convenuto: Belgische Staat